

**Oggetto:** Richiesta di aggiornamento dei dati presenti nel Registro di Immatricolazione Nazionale dei veicoli (RIN).

Come previsto dalla Decisione 2011/107/UE del 10 febbraio 2011 riguardante la connessione dei vari registri dei veicoli degli Stati Membri dell'Unione europea al sistema europeo RVE CI, allo stato attuale tutti i veicoli registrati nel RIN italiano sono visualizzabili da ogni operatore autorizzato attraverso il sistema europeo. Contestualmente ogni operatore autorizzato all'accesso al RIN è autorizzato anche all'accesso al sistema europeo.

Nell'ambito del suddetto processo, questa Agenzia ha ricevuto autorizzazione da parte dell'ERA ad ampliare le informazioni contenute nel RIN includendo, con alcune semplificazioni, le informazioni riguardanti l'attrezzaggio dei veicoli con cabina di guida. Nello specifico, nel campo Restrizioni (punto 6.2 dell'allegato 1 alle Linee Guida per la registrazione dei veicoli), dovrà essere riportato uno dei codici indicati nella tabella sottostante:

Descrizione Apparecchiatura	Codice da utilizzare
Sistema di Controllo della Marcia del Treno	SCMT
Sistema di Supporto alla Condotta	SSC/SCMT BL3
Ripetizione Segnali	RS
Registratore Cronologico degli Eventi di Condotta (qualsiasi tipologia)	RCEC

Il sistema di segnalamento di classe A (ERTMS), se presente, dovrà essere indicato al punto 6.1 dell'allegato suddetto, trascrivendo il codice ERTMS.

Poiché le informazioni presenti nel RIN sono state importate dal precedente sistema SICES, ora non più utilizzato per la gestione dei veicoli, tali informazioni risultano essere solo parzialmente rispondenti alla situazione reale ed attuale dei veicoli.

Per aggiornare i dati contenuti nel RIN, i si invitano Titolari delle registrazioni a richiedere, se necessario, l'aggiornamento delle informazioni di cui sopra ed a trasmettere le eventuali informazioni mancanti (quali ad esempio dati anagrafici completi del detentore e del soggetto responsabile della manutenzione, numero di autorizzazione NIE, riferimento al codice di identificazione banca dati ERATV, etc.), nei modi previsti dalle Linee Guida per la registrazione dei veicoli sul RIN al punto 4.1.B, **entro il 31/03/2013**.

Per le richieste di aggiornamento pervenute entro la sopraindicata data, non sarà applicato quanto previsto dall'articolo 2.2 del Decreto ANSF n. 3 dell'11/07/2012, non ricorrendo gli estremi di applicazione di cui all'art.1 comma 1 dello stesso Decreto.

Con processo similare, **a partire dalla data 01/04/2013**, per ogni richiesta di nuova registrazione o di modifica del NEV a seguito di nuova autorizzazione di veicoli di qualsiasi tipologia, i Titolari delle registrazioni avranno cura di indicare anche il numero seriale trascritto dal costruttore del veicolo in modo definitivo sul telaio, sempre al punto 6.2 antepoendo il codice SN.

Qualora la richiesta di registrazione o modifica venisse effettuata per più veicoli, le nuove informazioni potranno essere inserite nel file CSV allegato alla richiesta, contenente anche la lista dei NEV.

Si anticipa che, tutte le informazioni suddette saranno obbligatorie per la registrazione dei veicoli a far data dalle richieste presentate dal **01/04/2013** e faranno parte integrante dell'Allegato 1 delle suddette Linee Guida.

Successivamente i Titolari delle registrazioni dovranno comunicare immediatamente all'Agenzia ogni modifica, come previsto per ogni altra informazione presente nel RIN, anche in conseguenza della aumentata rilevanza assunta in seguito alla connessione del RIN italiano al sistema europeo RVE CI.

Il Dirigente  
Ing. Giuseppe Sciallis

